

N. 20 reg. Delib.



CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 PER L'ANNO 2020 E SEGUENTI.

Il giorno 15/06/2020 alle ore 18.00, nella sala consiliare del Comune di VITTORIO VENETO.

Previo invito diramato dal Presidente ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria, di 1^a convocazione.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1	X		12	X	
2	X		13	X	
3	X		14	X	
4	X		15	X	
5	X		16	X	
6	X		17	X	
7	X				
8	X				
9	X				
10	X				
11	X				
				17	0

Fungono da scrutatori i Signori: Balliana Mirella, Gomiero Maurizio, Pagotto Alberto.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Nobile Lino.

Assume la presidenza il Consigliere Santantonio Paolo il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

Nel corso della discussione integralmente trascritta nel verbale di seduta il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione i seguenti emendamenti presentati dai consiglieri Giulio De Antoni, Barbara De Nardi, Marco Dus e Roberto Tonon, pervenuti al Prot. Gen. n. 18876 del 12.06.2020:

Emendamento n. 1 - presentato dal consigliere Marco Dus

A pag. 3 dopo "RITENUTO, per quanto sopra espresso, alla luce della vigente normativa, di stabilire, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le aliquote e le determinazioni della nuova I.M.U., così come disciplinata dai commi 739 e 783 compresi dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, come nella seguente tabella: "sostituire nella tabella le aliquote determinate per l'anno 2020 nella misura del 9,8 con la misura del 9,0".

Al punto 2) del deliberato "di approvare, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, garantendo l'equilibrio di Bilancio per tali annualità, le seguenti aliquote e detrazioni della nuova I.M.U., disciplinata dai commi 739 a 783 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, come meglio riportato nella seguente tabella:" "sostituire nella tabella le aliquote determinate per l'anno 2020 nella misura del 9,8 con la misura del 9,0".

Esce il consigliere De Bastiani – presenti n. 16;

Favorevoli: n. 5 (Balliana, De Antoni, De Nardi, Dus, Tonon)

Contrari: n. 11 (Casagrande, Da Re, Gomiero, Miatto, Pagotto, Parrella, Rasera, Rosset, Salezze, Santantonio, Varaschin)

Astenuti: n. 0

L'emendamento è respinto.

Emendamento n. 2 - presentato dal consigliere Barbara De Nardi

Inserire a pag. 5 dopo il comma: "PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 3^a Commissione Consiliare "Finanze-Patrimonio-Società partecipate", come da verbale in data...,in atti;" quanto di seguito:

CONSIDERATO che l'emergenza epidemiologica denominata COVID-19 emersa nei primi mesi del corrente anno ha creato una grave crisi economica che ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che «in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre» e che il citato comma 762 dispone altresì che «in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote» deliberate per il 2020 dal Comune, mentre l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;

ALLA LUCE del fatto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato, in data 9.6.2020, che i Comuni hanno piena facoltà di posticipare la scadenza di pagamento della quota a loro riferibile dell'importo dell'IMU;

RITENUTO che appare opportuno prevedere, per il solo anno corrente, allo spostamento del termine di scadenza del pagamento dell'acconto IMU 2020, relativamente alla quota di

competenza del Comune, attualmente fissato in data 16 giugno 2020 differendolo al 30 settembre 2020, dando atto che rimarrà invariata la scadenza dell'acconto IMU del **16 giugno 2020** per gli immobili censiti nel gruppo catastale di Categoria "D" (immobili produttivi) relativamente alla quota statale (codice tributo 3925)".

E, dopo il punto n. 4 del deliberato, inserire il seguente punto:

*"di prevedere lo spostamento del termine di scadenza del pagamento dell'acconto IMU 2020, relativamente alla quota di competenza del Comune, attualmente fissato in data 16 giugno 2020 differendolo al 30 settembre 2020, dando atto che rimarrà invariata la scadenza dell'acconto IMU del **16 giugno 2020** per gli immobili censiti nel gruppo catastale di Categoria "D" (immobili produttivi) relativamente alla quota statale (codice tributo 3925)".*

Favorevoli: n. 5 (Balliana, De Antoni, De Nardi, Dus, Tonon)

Contrari: n. 11 (Casagrande, Da Re, Gomiero, Miatto, Pagotto, Parrella, Rasera, Rosset, Salezze, Santantonio, Varaschin)

Astenuti: n. 0

L'emendamento è respinto.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la legge di stabilità per l'anno 2014 (Legge n. 147/2013) è stata introdotta la tassazione sugli immobili denominata I.U.C. (Imposta Unica Comunale), che si articola nelle seguenti componenti:

- I.M.U., imposta municipale propria, dovuta dal possessore di immobili, ad eccezione delle abitazioni principali ricadenti nelle categorie catastali comprese da A/2 a A/7;
- TA.S.I., tributo sui servizi indivisibili, che si applica su tutti gli immobili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore/detentore degli immobili stessi;
- TA.RI., tassa sui rifiuti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 63 del 23 dicembre 2019, con la quale, in sede di approvazione del bilancio 2020-2022, venivano approvate, per l'anno 2020 e seguenti, le aliquote e detrazioni per l'IMU ed azzerate le aliquote della TASI;

CONSIDERATO che, successivamente all'approvazione suddetta è stata approvata la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) la quale ha previsto l'abrogazione, a partire dal 01.01.2020 dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) e al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU, restando, invece, confermate le disposizioni relative Tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi della legge di bilancio per l'anno 2020 di interesse per la fissazione delle aliquote, in particolare:

- comma 748: *"L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento";*

- comma 750: *“L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento”;*
- comma 751: *“Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dal 1 ° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU”;*
- comma 752: *“L’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento”;*
- comma 753: *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;*
- comma 754: *“Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento”;*

RICHIAMATO il comma 749 della citata legge di bilancio n. 160/2019, il quale in materia di detrazioni, così recita: *“Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616”;*

RICHIAMATI:

- l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 ° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l’art.107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

RITENUTO, vista l’emergenza epidemiologica denominata COVID-19 emersa nei primi mesi del corrente anno, di ridurre il peso fiscale a carico dei proprietari di terreni agricoli, di fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e di altri immobili non rientranti in alcuna delle fattispecie ad aliquota agevolata, fissando l’aliquota IMU al 9,8 per mille, per l’anno 2020, e al 10,0 per mille per gli anni 2021 e 2022, che consentono di garantire l’equilibrio del Bilancio 2020-2022;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, alla luce della vigente normativa, di stabilire, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le aliquote e le detrazioni della nuova I.M.U., così come disciplinata dai commi 739 a 783 compresi dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, come nella seguente tabella:

Tipologia	Aliquote IMU 2020 (per mille)	Aliquote IMU 2021 (per mille)	Aliquote IMU 2022 (per mille)
Aliquota per abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	6,0	6,0	6,0
Aliquota per l'unità immobiliare di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.	6,0	6,0	6,0
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	1,0	1,0	1,0
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	2,5	2,5	esenti
Aliquota per i terreni agricoli	9,8	10,0	10,0
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	9,8	10,0	10,0
Aliquota base per tutti gli altri immobili, diversi dalle tipologie sopra menzionate	9,8	10,0	10,0
	Detrazioni 2020 (euro)	Detrazioni 2021 (euro)	Detrazioni 2022 (euro)
Detrazione per l'abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per abitazione principale si intende	200,00	200,00	200,00

l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente).			
Detrazione per l'unità immobiliare di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.	200,00	200,00	200,00
Detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex-IACP).	200,00	200,00	200,00

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, primo periodo, il quale tra l'altro dispone che le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 3^a Commissione Consiliare "Finanze – Patrimonio – Società partecipate", come da verbale in data 11.06.2020, in atti;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 15.06.2020;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Esce il consigliere De Bastiani – presenti n. 16;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli: n. 11 (Casagrande, Da Re, Gomiero, Miatto, Pagotto, Parrella, Rasera, Rosset, Salezze, Santantonio, Varaschin)
 Contrari: n. 5 (Balliana, De Antoni, De Nardi, Dus, Tonon)
 Astenuti: n. 0

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di approvare, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, garantendo l'equilibrio del Bilancio per tali annualità, le seguenti aliquote e detrazioni della nuova I.M.U., disciplinata dai commi 739 a 783 compresi dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, come meglio riportato nella sottoindicata tabella:

Tipologia	Aliquote IMU 2020 (per mille)	Aliquote IMU 2021 (per mille)	Aliquote IMU 2022 (per mille)
Aliquota per abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	6,0	6,0	6,0
Aliquota per l'unità immobiliare di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.	6,0	6,0	6,0
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	1,0	1,0	1,0
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	2,5	2,5	esenti
Aliquota per i terreni agricoli	9,8	10,0	10,0
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	9,8	10,0	10,0
Aliquota base per tutti gli altri immobili, diversi dalle tipologie sopra menzionate	9,8	10,0	10,0
	Detrazioni 2020 (euro)	Detrazioni 2021 (euro)	Detrazioni 2022 (euro)
Detrazione per l'abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto	200,00	200,00	200,00

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente).			
Detrazione per l'unità immobiliare di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.	200,00	200,00	200,00
Detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex-IACP).	200,00	200,00	200,00

- 3) di stabilire che l'entrata relativa all'Imposta Municipale Propria (IMU) va a sostituire integralmente l'entrata prevista per l'Imposta Municipale Propria (IMU) e per il Tributo su servizi indivisibili (TASI), approvata con deliberazione consiliare n. 63 del 23.12.2019, in periodo precedente rispetto alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), la quale ha previsto l'abrogazione a partire dal 1.01.2020 della Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti relative all'IMU e alla TASI e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU;
- 4) di stabilire che le nuove aliquote I.M.U. hanno effetto dal **1° gennaio 2020**;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre prossimo.

Quindi, con separata votazione, resa per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti che dà il seguente esito:

Favorevoli: n. 11 (Casagrande, Da Re, Gomiero, Miatto, Pagotto, Parrella, Rasera, Rosset, Salezze, Santantonio, Varaschin)
 Contrari: n. 5 (Balliana, De Antoni, De Nardi, Dus, Tonon)
 Astenuti: n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di adeguare la deliberazione consiliare relativa all'Imposta sugli immobili alla nuova IMU, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 26 (Testo Unico Enti Locali):

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da:

IL PRESIDENTE
Santantonio Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Nobile Lino



CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267/2000 (T.U. Enti Locali)

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 PER L'ANNO 2020 E SEGUENTI.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. 2020/12 dell'Ufficio 08. U.O. Tributi, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

Favorevole

con le seguenti note:

Vittorio Veneto, 06/06/2020

***Sottoscritto dal Dirigente
Paola Costalonga
con firma digitale***



CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267/2000 (T.U. Enti Locali)

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 PER L'ANNO 2020 E SEGUENTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta n. 2020/12 dell'Ufficio 08. U.O. Tributi, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

Favorevole

con le seguenti note:

Vittorio Veneto, 06/06/2020

***Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
Paola Costalonga
con firma digitale***